



**COMUNE DI
CASTELVETRO PIACENTINO**
(Provincia di Piacenza)

Prot. n. 12.362

Ordinanza n. 39

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

RAVVISATA la necessità di richiamare l'attenzione dei proprietari e dei conduttori di fondi agricoli e non agricoli a provvedere all'esecuzione di interventi per la buona conservazione delle strade ed in particolare dei fossi di scolo, delle cunette adiacenti alle strade e relative a terreni posti sia a valle che a monte delle stesse, delle siepi, dei tombini stradali;

VISTI gli artt. 15, 29, 31 e 32 del D. Lgs n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e l'art. 70 del DPR 495/92 "Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada";

VISTI gli articoli 913 e 917 del Codice Civile;

VISTO l'articolo 16 della Legge 689/81;

VISTO l'articolo 54 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

Ai proprietari e/o ai conduttori di terreni siti nel Comune di Castelvetro P.no di eseguire, entro il 20/02/2001 e per gli anni successivi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, i seguenti interventi per la buona tenuta delle strade, la salvaguardia dell'assetto del territorio, atti ad impedire frane, alluvioni, danneggiamenti e disagi generali di pubblico interesse:

- i fossi di scolo, situati lungo le strade di qualsiasi specie e fra le private proprietà, dovranno essere spurgati e, qualora fossero incapaci di contenere l'acqua che vi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati ed approfonditi;
- le cunette adiacenti alle strade e relative a terreni a monte delle stesse che fossero ostruite od intasate per qualsiasi motivo, dovranno essere adeguatamente spurgate, sino a raggiungere la profondità originaria, eliminando in ogni caso il sottofondo erboso;
- il taglio delle siepi fino all'altezza di metri 1,00, il taglio dei rami che si protendono oltre il confine stradale, l'abbattimento delle piante ed estirpamento delle siepi cresciute a distanza non regolamentare;
- mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale.

L'inosservanza alla presente sarà punita con sanzione amministrativa da Lire 200.000 a Lire 800.000.

Inoltre, trascorso infruttuosamente il termine fissato nella presente Ordinanza, i lavori saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, addebitando ai soggetti obbligati le spese, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.

Nel caso in cui l'inosservanza della presente ordinanza procuri dei danni, l'oblazione sarà ammessa previo risarcimento di tutti i danni arrecati.

Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza della popolazione interessata, mediante affissione nei luoghi pubblici, nonché attraverso pubblicazione sulla stampa locale.

Dalla Residenza Municipale li, 07/12/2000



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICO MANUTENTIVA**

Geom. Vittorio Galvani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vittorio Galvani".